



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

RACCOMANDATA

PROT. /S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA TERZA COMMISSIONE
S E D E

OGGETTO: *Disciplinare per il fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi e Disciplinare dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio dei confidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14, articoli 2 e 5. (P/ 80)*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Ganau
Giuseppe Ganau



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

P/80

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il Documento


di iniziativa della *Giunta regionale*

concernente:

**Disciplinare per il Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi e
Disciplinare dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio dei confidi. Legge
regionale 19.6.2015, n. 14, articoli 2 e 5.**

è assegnato per l'espressione del parere alla **Terza** Commissione permanente.

IL PRESIDENTE





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. n. 20798

Cagliari, 29 OTT. 2015

- > → Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto: Disciplinare per il Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi e Disciplinare dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio dei confidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14, articoli 2 e 5.

Si trasmette in allegato, per l'esame delle competenti Commissioni consiliari, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, copia della deliberazione n. 52/18, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 ottobre 2015.

Il Presidente


Francesco Pigliaru

~~S~~ ~~3~~ ~~C~~ OK

Dir. Gen. Pres. A. De Martini

Dir. Serv. Rapp. Ist. 125

Funz. Istr. A. Fumera





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estratto del verbale della Giunta Regionale del 28 ottobre 2015.

Presiede: Francesco Pigliaru
e in sua assenza, il Vicepresidente Raffaele Paci dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 34 e dalla deliberazione n. 43 alla fine della seduta.

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Gianmario Demuro
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Raffaele Paci
Enti locali, finanze ed urbanistica	Cristiano Erriu
Difesa dell'ambiente	Donatella Emma Ignazia Spano
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Elisabetta Giuseppina Falchi
Turismo, artigianato e commercio	Francesco Morandi
Lavori pubblici	Paolo Giovanni Maninchedda
Industria	Maria Grazia Piras
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Virginia Mura
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Claudia Firino
Igiene e sanità e assistenza sociale	Luigi Benedetto Arru
Trasporti	Massimo Deiana
Assiste il Direttore generale	Alessandro De Martini

Si assentano:

L'Assessore Firino dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 18 e dalla deliberazione n. 20 alla deliberazione n. 26.

L'Assessore Spano dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 19.

L'Assessore Deiana dalla deliberazione n. 24 alla fine della seduta.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/18 DEL 28.10.2015

Oggetto: Disciplinare per il Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi e disciplinare dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio dei confidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14, articoli 2 e 5.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che con l'approvazione della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 "Interventi in materia di consorzi fidi", è stata introdotta una nuova disciplina in materia di consorzi di garanzia fidi che, fatta salva la normativa nazionale di settore, dispone il riordino e il coordinamento unitario in capo all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio degli interventi regionali nell'ambito dei confidi operanti nel territorio regionale, con la finalità di rafforzare i meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche e la standardizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici a favore del sistema dei confidi.

All'articolo 2, la sopra citata L.R. n. 14/2015 istituisce un Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi. Il medesimo articolo, al comma 3, dispone che la Giunta regionale disciplini i seguenti aspetti: le condizioni di ammissibilità e i criteri di premialità nell'accesso al fondo; la razionalizzazione e la standardizzazione delle procedure di concessione dei contributi e dei meccanismi di rendicontazione; i meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo irregolare delle contribuzioni pubbliche; i criteri e le modalità uniformi che i confidi beneficiari dei contributi pubblici dovranno rispettare nel concedere le garanzie ai propri soci. Tali aspetti vengono pertanto disciplinati in un apposito Regolamento che interviene sulle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche ai confidi.

L'Assessore riferisce che il sistema di assegnazione delle risorse proposto è basato sulle migliori prassi internazionali e rappresenta il primo caso nel panorama italiano. Esso si basa su un meccanismo premiale che tiene conto sia della dimensione del confidi rispetto al mercato regionale, sia del grado di merito del medesimo confidi nell'erogazione delle garanzie. Il merito del confidi scaturisce da un "moltiplicatore" delle risorse che il confidi è stato in grado di attivare e dal rischio aziendale. I confidi che riescono a moltiplicare ampiamente le risorse pubbliche e, al tempo stesso, riescono a farlo con poco rischio aziendale sono premiati con assegnazioni di contributi pubbliche più elevate rispetto ai confidi che moltiplicano poco e si assumono un eccessivo rischio aziendale. L'intero modello è calibrato su dati e informazioni statistiche del comparto dei confidi si





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/18
DEL 28.10.2015


rende così il modello oggettivo e ancorato alla realtà di oggi. In riferimento all'aspetto della rendicontazione, il regolamento prevede un modello snello, ma trasparente e dettagliato nella rilevazione di importanti parametri chiave che consentiranno di agevolare l'operatività dei confidi e di raccogliere importanti elementi informativi per la valutazione ex-post delle politiche regionali sul sistema del credito. Infine, con l'obiettivo di favorire la concentrazione del mercato dei confidi, il modello di assegnazione delle risorse proposto consente di garantire una addizionalità contributiva in caso di fusioni dei confidi.

All'articolo 5 della L.R. n. 14/2015 è prevista l'istituzione di un Osservatorio dei confidi con il quale si introduce un organismo nuovo nel contesto regionale che ha lo scopo di fornire un efficace supporto alle azioni intraprese dalla Regione nel comparto del credito. Il compito dell'Osservatorio è quello di monitorare il comparto dei confidi, "osservare" lo sviluppo delle garanzie e valutare l'efficacia delle politiche regionali, con particolare riferimento alla verifica dell'efficacia dei contributi pubblici erogati nell'ambito del sopraccitato Fondo unico ad integrazione del fondo rischi dei confidi. Secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 14/2015, inoltre, l'Osservatorio dei confidi viene istituito senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale ed è composto da massimo 5 membri: 3 dirigenti dell'Amministrazione regionale, un rappresentante della SFIRS S.p.A. e un rappresentante designato dai Consorzi fidi. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio dei confidi sono disciplinate in un apposito Regolamento che determina le funzioni e i compiti dell'Osservatorio medesimo.

Al fine di dare operatività a quanto disposto dalla L.R. n. 14/2015 mediante la predisposizione dei relativi regolamenti di attuazione del Fondo unico e dell'Osservatorio dei confidi, l'Assessore riferisce che, fin da subito, si è lavorato in stretta sinergia e collaborazione con il sistema dei Confidi regionale. Subito dopo l'approvazione della legge sono state condotte indagini tese ad acquisire elementi conoscitivi nuovi ed aggiornati sui confidi operanti sul territorio regionale, quali potenziali beneficiari del Fondo Unico. I confidi, in base allo spirito di collaborazione e confronto che ha caratterizzato tutto il processo di riforma, sono stati infatti coinvolti in tutte le fasi della indagini fino alla condivisione finale degli strumenti di regolamentazione.

Tale percorso di analisi e collaborazione reciproca ha portato alla predisposizione dei due sopraccitati regolamenti: il Regolamento di attuazione del Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi e il Regolamento di attuazione dell'Osservatorio dei confidi allegati alla presente proposta, che si sottopongono all'esame della Giunta regionale.

Rappresenta, infine, l'Assessore che, dato il carattere di assoluta novità dell'intervento in oggetto rispetto alle precedenti modalità di erogazione e gestione del contributo pubblico ai confidi limitatamente agli aspetti più prettamente operativi della procedura amministrativa riguardanti i termini e le modalità di accesso al Fondo unico e la presentazione della domanda (articoli 7 e 8).





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/18
DEL 28.10.2015

Regolamento di attuazione del Fondo unico), si ritiene opportuno prevedere la possibilità di introdurre con decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio eventuali opportune revisioni che si rendessero necessari riguardo alla tempistica, legata alla definizione dello stanziamento del fondo unico previsto nell'esercizio finanziario di riferimento, e/o di eventuali mutamenti delle informazioni acquisite dall'Osservatorio dei confidi in ordine alla ricognizione dei dati di bilancio dei Confidi stessi.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone pertanto alla Giunta regionale di approvare il Disciplinare di attuazione del Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi e il Disciplinare di attuazione dell'Osservatorio dei confidi.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi finanziari

DELIBERA

- di approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione;
- di approvare il Disciplinare di attuazione dell'Osservatorio dei confidi, allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di apportare con proprio decreto e limitatamente agli aspetti più prettamente operativi della procedura amministrativa, riferiti agli articoli 7 e 8 del Disciplinare di attuazione del Fondo unico, le opportune revisioni che si rendessero in futuro necessarie riguardo alla tempistica, legata alla definizione dello stanziamento del fondo unico previsto nell'esercizio finanziario di riferimento, e/o di eventuali mutamenti delle informazioni acquisite dall'Osservatorio dei confidi in ordine alla ricognizione dei dati di bilancio dei confidi stessi.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni, così come previsto dalla L.R. n. 14/2015, art. 7, comma 1.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

F.to Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

F.to Raffaele Paci





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 52/18 del 28.10.2015

FONDO UNICO
PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI

(Legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, art. 2)


DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Con la legge regionale 19 giugno 2015 n. 14 "Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi", all'art. 2 è istituito un fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi operanti in Sardegna (di seguito fondo unico) con il fine ultimo di favorire l'accesso al credito delle imprese sarde.
2. Il fondo unico persegue gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento dei meccanismi di incentivazione pubblica destinati ai confidi.
3. Il fondo unico è a regia regionale e gestito dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. Il funzionamento del fondo unico è caratterizzato da una programmazione pluriennale, dalla multisettorialità e da procedure semplificate e standardizzate di erogazione, nonché da meccanismi di controllo e monitoraggio sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul loro impatto nei confronti delle piccole e medie imprese.

Art. 2 Vincoli di utilizzo delle risorse del fondo unico

1. I contributi destinati all'integrazione dei Fondi Rischi dovranno essere utilizzati a sostegno di operazioni finanziarie e creditizie concesse a favore delle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dei liberi professionisti aventi sede operativa in Sardegna.
2. La prestazione della garanzia a favore delle Banche e degli Intermediari Finanziari deve essere regolata da apposite convenzioni tra le parti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concessione di finanziamenti e di garanzie.
3. Le risorse assegnate a valere sulla presenti disposizioni attuative saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative.
4. I contributi regionali che, sulla base delle informazioni rese a consuntivo ai sensi del presente Disciplinare, non risultino impegnati dal Confidi nella concessione di garanzie, sono restituiti alla Regione Sardegna maggiorati degli interessi maturati dall'erogazione alla restituzione.







**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. In caso di liquidazione dei Confidi, i fondi pubblici già erogati e non impegnati per la concessione di garanzie devono essere restituiti alla Regione Sardegna, maggiorati degli interessi maturati.
6. I Confidi tengono una contabilità separata delle provvidenze di cui al presente Disciplinare.

Art. 3 Requisiti dei confidi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14, possono beneficiare degli interventi di cui al presente Disciplinare i Confidi così come definiti dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che svolgano attività di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 1 della sopra citata legge regionale.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge regionale 19 giugno 2015, n.14, sono esclusi dal presente intervento gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n.4 concernente "Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo".
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere costituiti da micro, piccole e medie imprese, industriali, commerciali, turistiche, di servizi e artigiane, come definite dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) nonché da quanto disposto dalla Commissione Europea con l'approvazione delle "Guidelines on State aid to promote risk finance investments" in vigore dal 1° luglio 2014, e dai liberi professionisti;
 - b. essere vigenti alla data del 31 dicembre precedente all'anno di assegnazione. Si prescinde da tale requisito per i Confidi di nuova istituzione e per quelli oggetto di operazioni societarie;
 - c. essere iscritti nel Registro delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d. essere iscritti ai sensi dell'art. 107 e art. 155 comma 4 del Testo Unico Bancario così come novellati dal d.lgs.141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e. prevedere nel proprio Statuto la possibilità di accesso a tutte le imprese, anche se non aderenti ad associazioni di categoria;
 - f. avere sede operativa nel territorio regionale;
 - g. avere il bilancio certificato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 4 del presente Disciplinare;
 - h. avere sottoscritto il protocollo per la registrazione contabile dei contributi e per la rilevazione contabile delle sofferenze, allegato all'avviso pubblico di cui all'art. 7, comma 1. Il protocollo per la registrazione contabile dei contributi indica le modalità di rilevazione e di contabilizzazione dei contributi al momento della assegnazione e utilizzo. Il protocollo di rilevazione delle sofferenze prescrive i criteri per la rilevazione in bilancio delle garanzie in sofferenza;
 - i. adesione ai meccanismi di stabilizzazione di cui all'art.4 della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 2 del presente Disciplinare.
4. I destinatari finali dell'intervento sono, attraverso l'intermediazione dei Confidi, i soggetti di cui alla lettera a).






REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 4 Criteri di ammissibilità e meccanismi di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo unico

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 14/2015, il presente Disciplinare definisce i criteri di ammissibilità e i meccanismi di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo unico.
2. I soggetti richiedenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del presente Disciplinare, devono soddisfare i seguenti criteri minimali di ammissibilità tecnica come definito dall'Appendice A del presente Disciplinare (punto 1):
 - a. avere un rapporto tra il totale delle garanzie rilasciate e la somma del patrimonio netto e dei fondi rischi garanzie, computato alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente alla richiesta di assegnazione delle risorse non inferiore a 3;
 - b. l'indicatore sintetico di rischio (RISKL come definito in Appendice A) non superiore a 75 punti su 100.
3. Nell'ambito della somma stanziata annualmente, la Regione Sardegna procederà all'assegnazione dei contributi ai Confidi applicando i criteri di premialità sulla base delle modalità di quantificazione e ripartizione del contributo come riportato nell'Appendice A del presente Disciplinare (punto 2).
4. Nell'ottica di una programmazione pluriennale del fondo unico, i criteri di ammissibilità e i criteri di premialità di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti a revisione almeno ogni 2 anni.
5. Nell'ambito della somma stanziata annualmente, la Regione Sardegna procede ad attribuire un ulteriore premio ai confidi che realizzino operazioni di fusione, così come disciplinata ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile richiamati dal comma 40 dell'art. 13 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, di due o più confidi. L'attribuzione del premio è determinata annualmente a valere sullo stanziamento previsto con norma finanziaria sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio dei Confidi che accertino l'avvenuta fusione. Il premio alla fusione è determinato nella misura dello 0,5%, nel limite dell'importo massimo annualmente stabilito dall'Amministrazione Regionale, sulla differenza tra ammontare complessivo delle garanzie risultanti dal bilancio post-fusione rispetto all'ammontare delle garanzie pre-fusione del soggetto con maggiori garanzie partecipante alla fusione medesima.
6. A far data dall'anno di assegnazione 2017, ai fini dell'ottenimento del contributo a valere sul fondo unico, il Confidi deve aver rendicontato, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare, il rilascio di garanzie ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 1, per un importo, pari a 3 volte il contributo erogato dalla Regione l'anno precedente .
7. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, quest'ultima non potrà essere comunque superiore all'80% del prestito.

Art. 5 Riferimenti normativi

1. I contributi sotto forma di garanzia ricevuti dalle imprese e dai liberi professionisti con sede operativa in Sardegna, per il tramite dei Confidi ammessi all'intervento, sono concessi nel rispetto dei seguenti provvedimenti applicabili al caso concreto e loro eventuali ss.mm.ii:
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento651_2014.pdf






**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*".
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
 - Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.U.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF>
 - Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato n. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236284/236284_1123193_28_2.pdf
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/progetti_speciali/aiuti_regionali_2014_2020.pdf
 - Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 38930/2014 – Italia;
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf
2. Nel caso in cui i contributi si configurino come Aiuti di Stato, ossia qualora venga applicato alla garanzia un costo inferiore a quello teorico di mercato, sono prioritariamente concessi in regime *de minimis*.
 3. Ai fini della verifica del rispetto del limite degli aiuti *de minimis*, il legale rappresentante del soggetto che fa domanda per ottenere la garanzia rilascia al Confidi, in sede di richiesta della medesima, è obbligato a produrre una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime *de minimis* nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti *de minimis* che dovesse ottenere tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza della garanzia assegnata ai sensi del presente Disciplinare.
 4. Le garanzie prestate dal fondo unico sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 6 Impegni dei Confidi

1. Limitatamente al contributo erogato, i Confidi che richiedono l'ammissione al fondo unico debbono impegnarsi a:
 - a. concedere garanzie, a favore di PMI e liberi professionisti aventi sede operativa in Sardegna in percentuale non superiore all'80% del finanziamento garantito;
 - b. utilizzare tali risorse esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative;
 - c. non concedere garanzie a imprese in difficoltà conformemente alla normativa comunitaria applicabile in concreto;







**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d. richiedere ai soggetti che chiedono la garanzia, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime de minimis, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. I soggetti che richiedono la garanzia dovranno inoltre comunicare gli ulteriori aiuti de minimis ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui vengono a conoscenza della garanzia assegnata ai sensi del presente Disciplinare;
 - e. attestare ai soggetti garantiti (ivi inclusi i liberi professionisti), qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del regime de minimis, l'ammontare di aiuto de minimis concesso attraverso la garanzia, calcolando l'Equivalente Sovvenzione lordo (ESL) ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n.4505 del 06.07.2010. In particolare, l'ESL dovrà essere calcolato quale differenza tra il costo teorico di mercato della garanzia, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia o della controgaranzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e, l'eventuale commissione versata dalla PMI. In alternativa, l'Equivalente Sovvenzione Lordo potrà essere determinato secondo la metodologia di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L352/1 del 24.12.2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
 - f. pubblicizzare in maniera adeguata l'intervento regionale di rafforzamento del fondo rischi;
 - g. produrre, su richiesta dei soggetti finanziatori, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria;
 - h. trasmettere la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo
 - i. aderire alle richieste di informazione che perverranno dall'Osservatorio dei Confidi secondo le modalità stabilite dal relativo Disciplinare dell'Osservatorio medesimo.
2. Il Confidi è responsabile della regolarità e legittimità delle procedure adottate e, in quanto "soggetto veicolo" dell'aiuto regionale diretto alle imprese affidate, assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di stato e provvede a raccogliere le dichiarazioni *de minimis* rilasciate dai beneficiari finali degli interventi.

Art. 7 Termini e modalità di accesso al fondo unico

1. Nel rispetto di una programmazione pluriennale dell'intervento, così come indicato all'art.1 comma 4 e all'art.4, comma 4 del presente Disciplinare e nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'esercizio in corso, l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio predispone un avviso pubblico di accesso al fondo unico.
2. La pubblicazione dell'avviso avviene nel quarto trimestre di ciascun anno, una volta conseguiti i dati dei Confidi, per il tramite dell'Osservatorio, sulla base delle procedure adottate dal Disciplinare dell'Osservatorio medesimo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 3 del presente Disciplinare.
3. L'avviso indica il termine e le modalità attraverso le quali i Confidi debbono presentare, a pena di inammissibilità, la domanda di cui all'articolo successivo.
4. L'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio effettua i controlli di ricevibilità e ammissibilità e conclude il procedimento entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di assegnazione, con la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione






**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Sardegna della graduatoria, redatta nel rispetto dei criteri di ammissibilità e meccanismi di premialità di cui all'articolo 4 del presente Disciplinare e con l'indicazione dei beneficiari e dei relativi importi del contributo a ciascuno assegnato.

5. Il contributo assegnato e impegnato alla pubblicazione della graduatoria è erogato entro febbraio dell'anno successivo. Ai fini della rendicontazione, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare, la gestione e la valorizzazione del contributo erogato si realizzano nell'anno di erogazione.
6. Lo stanziamento pluriennale viene rideterminato di anno in anno anche alla luce delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio dei Confidi.

Art. 8 Presentazione della domanda di accesso al fondo unico

1. La domanda di accesso al fondo unico, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Disciplinare e sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi, deve essere presentata all'Assessorato alla Programmazione, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato nell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 7 e trasmessa esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel medesimo avviso.
2. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Disciplinare, sottoscritta anche dal Presidente del Collegio Sindacale, ove previsto, ed attestante:
 - i. il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del presente Disciplinare;
 - ii. che il Confidi soddisfa le condizioni minimali di ammissibilità tecnica di cui all'art. 4, comma 2 del medesimo Disciplinare;
 - iii. che il Confidi è in regola con la rendicontazione di cui al successivo art.9. Tale dichiarazione deve essere rilasciata a far data dall'anno di assegnazione 2017;
 - iv. che non sono state apportate variazioni allo statuto o, in alternativa, l'indicazione degli estremi della presentazione al Registro Imprese di eventuali modificazioni;
 - v. che non sono in corso procedure concorsuali o d'amministrazione controllata con allegata copia del documento d'identità del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - vi. che almeno il 75% delle stock di garanzie, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, siano state prestate in favore di imprese con sede operativa nella regione Sardegna;
 - vii. il numero totale dei soci con sede operativa nella regione Sardegna, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - viii. l'iscrizione alla CCIAA ai fini dell'acquisizione del certificato antimafia nonché la regolarità con gli obblighi previdenziali e contributivi;
 - b. copia del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con allegato il verbale di approvazione e la relazione di certificazione, salvo quanto previsto dall'art.11, comma 4.
3. A pena di inammissibilità la domanda deve, inoltre, contenere l'impegno che:
 - a. i fondi regionali, saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziate né i relativi interessi saranno utilizzati per la copertura delle spese amministrative;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. a ciascuna impresa della Regione Sardegna che farà richiesta di garanzia a valere sui fondi concessi ai sensi del presente Disciplinare e alla quale verrà praticato un costo della garanzia inferiore a quello teorico di mercato, verrà richiesta la dichiarazione *de minimis* e ne verrà verificata l'ammissibilità a contributo;
- c. il Confidi rispetta il Protocollo per la registrazione contabile dei contributi e la rilevazione contabile delle sofferenze, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h.

Art. 9 Documentazione da presentare a consuntivo e rendicontazione

- 1. Il Confidi, per ciascun anno di riferimento dei contributi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo, presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi e dal Presidente del Collegio Sindacale, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Disciplinare e attestante, pena la revoca anche parziale del contributo, le seguenti informazioni:
 - a. importo totale dei finanziamenti e delle garanzie concesse a valere sul contributo erogato nell'anno precedente ed elenco nominativo delle imprese beneficiarie, con indicazione:
 - i. della Banca o dell'Intermediario concedente;
 - ii. della forma tecnica del finanziamento;
 - iii. della percentuale di garanzia prestata;
 - iv. dell'entità delle controgaranzie ricevute;
 - v. della data della concessione della garanzia ad opera del Confidi;
 - vi. delle commissioni applicate;
 - vii. dei dati contabili del garantito, secondo le istruzioni fornite dall'Assessorato della programmazione anche secondo le rilevazioni fornite dall'Osservatorio dei Confidi.
 - b. il rendiconto contabile sulla gestione complessiva del contributo a valere sul fondo unico erogato nell'anno precedente, mediante un prospetto che riporti i seguenti dati: importo iniziale, variazione per interessi, variazioni per gli utilizzi del fondo ed importo finale. Tale dichiarazione è resa con riferimento alla consistenza ed alle movimentazioni del conto corrente su cui sono accreditati i fondi erogati al confidi ai sensi del presente Disciplinare;
 - c. in conformità a quanto previsto nel Protocollo di cui all'art.3, comma 3, lettera h, la rappresentazione, nel bilancio di esercizio, del contributo a valere sul fondo unico appostata nelle rispettive voci di bilancio, con specificazione tra fondi impegnati nella concessione di garanzie e fondi non impegnati, ed evidenziazione di tale destinazione in maniera chiara e dettagliata nella nota integrativa al bilancio; tra quelli impegnati, inoltre, la quota eventualmente passata a perdite;
 - d. elenco, su supporto informatico conforme al modello predisposto dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 12, dei finanziamenti garantiti nell'anno di erogazione alle imprese aventi sede operativa in Sardegna, con indicazione dell'ammontare delle garanzie, co-garanzie e controgaranzie prestate per ciascuno di essi e delle controgaranzie ricevute per ciascuna di esse a valere sul Fondo Centrale di Garanzia, sul Fondo Regionale di Garanzia e/o da altro soggetto di natura equivalente di matrice regionale, nazionale o comunitaria abilitato a rilasciare controgaranzie. L'elenco deve riportare l'esatta denominazione dell'impresa affidata, nonché l'indirizzo della sede sociale;
 - e. l'ammontare delle perdite realizzate e delle rettifiche di valutazione, nell'anno di erogazione relative ad operazioni rivolte alle sole imprese aventi sede operativa in Sardegna garantite con il contributo regionale.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


2. Potranno essere oggetto di rendicontazione le seguenti operazioni riferite all'anno di erogazione:
 - a. le nuove garanzie direttamente rilasciate a favore di imprese operanti in Sardegna;
 - b. i consolidamenti e le ristrutturazioni finanziarie;
 - c. i rinnovi e le conferme di garanzie già in essere che comportino una modifica delle condizioni e/o degli importi originariamente previsti, nei limiti dell'importo addizionale di garanzia o altrimenti ponderati al 50%.
3. Non possono essere oggetto di rendicontazione:
 - a. i rinnovi e le conferme di garanzie già in essere che non comportino alcuna variazione delle condizioni e/o degli importi originariamente previsti;
 - b. le garanzie rilasciate ai consorzi fidi.


Art. 10 Controlli e revoca del beneficio

1. L'Amministrazione effettua controlli sulle autocertificazioni, anche per il tramite di altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti.
2. L'Assessorato della programmazione può effettuare, inoltre, controlli documentali presso i Confidi ovvero in loco presso le imprese beneficiarie, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi.
3. L'accertamento di eventuali inosservanze degli obblighi contenuti nel presente Disciplinare determina la revoca, anche parziale, del contributo da parte dell'Assessorato della programmazione e l'avvio della procedura di recupero delle stesse.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

1. L'operatività delle condizioni minimali di ammissibilità tecnica di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del presente Disciplinare, entra in vigore nell'anno di assegnazione 2017.
2. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14, l'operatività della condizione di cui all'art.3, comma 3, lettera i) del presente Disciplinare è sospesa fino al 25 dicembre 2016 o per il minor tempo necessario alla istituzione ed alla piena operatività dei meccanismi di stabilizzazione di cui all'art. 4 della legge regionale medesima.
3. A fini dell'accesso al fondo unico nell'anno di assegnazione 2015, secondo le modalità previste nell'art. 7, comma 2 del presente Disciplinare, i dati dei Confidi sono acquisiti ed elaborati dall'Assessorato della programmazione. Vengono altresì acquisiti ed elaborati con le stesse modalità in difetto di funzionamento dell'Osservatorio dei Confidi per qualsiasi causa.
4. La disposizione di cui all'art.3, comma 3, lettera g, del presente Disciplinare, in materia di requisiti dei confidi, entra in vigore nell'anno di assegnazione 2016. Si prescinde da tale requisito per i Confidi di nuova istituzione e per quelli oggetto di operazioni societarie.
5. Limitatamente agli aspetti più prettamente operativi della procedura amministrativa, riferiti agli articoli 7 e 8 del presente Disciplinare, mediante decreto dell'Assessore della programmazione possono essere apportate opportune revisioni che si rendessero necessarie riguardo alla tempistica legata alla definizione dello stanziamento del fondo unico previsto nell'esercizio finanziario di riferimento e/o a possibili mutamenti delle informazioni acquisite dall'Osservatorio dei Confidi in ordine alla ricognizione dei dati di bilancio dei Confidi stessi.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 12 Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Disciplinare è assegnato al Direttore del Servizio strumenti finanziari e gestione della Tesoreria dell'Assessorato alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
2. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio del Servizio sopra indicato, inviando una comunicazione via PEC all'indirizzo: programmazione@pec.regione.sardegna.it

Art. 13 Valutazione dell'impatto del fondo unico

1. Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Disciplinare si impegnano a fornire, anche per il tramite dei Confidi, tutte le informazioni che la Regione Sardegna riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione regionale sul credito produce sul territorio.
2. E' compito dei Confidi acquisire tali informazioni dalle imprese e trasmetterle alla Regione.

Art. 14 Norme per la tutela della privacy

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di Disciplinare, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Art. 15 Definizioni


Anno di assegnazione: è l'anno in cui viene approvata la graduatoria, assegnato e impegnato il contributo a ciascun Confidi ammesso alla ripartizione del Fondo.

Anno di erogazione: è l'anno in cui viene erogato il contributo. E' inoltre l'anno nel corso del quale il confidi utilizza e valorizza il contributo incassato e vengono applicate le prescrizioni previste all'art. 9 del presente Disciplinare (oggetto della rendicontazione).

Certificazione dei bilanci: apposita certificazione rilasciata dai soggetti abilitati alla revisione legale dei conti di cui al D.Lgs n. 39/2010.

Confidi: Acronimo di "Consorzio di garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. I confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.Lgs. 385 del 1993. In particolare si fa riferimento ai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i. .

Ai fini del presente Disciplinare, vengono presi in considerazione i Consorzi fidi che operano prevalentemente in Sardegna (ossia, con almeno il 75% delle garanzie rilasciate in Sardegna) o che siano in grado di certificare la sussistenza di un proprio apposito ramo aziendale certificato da una società di revisione dedicato all'operatività nell'Isola e per il quale siano fruibili e certificate le






REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

informazioni contabili necessarie per il calcolo del sistema di assegnazione delle risorse. In tale secondo caso, la percentuale delle garanzie di cui sopra dovrà essere riferita al ramo in Sardegna.

PMI" indica le microimprese, piccole e medie imprese che:

- abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
- siano in possesso dei parametri dimensionali previsti dall'allegato I del Regolamento(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.07.2014), dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 e in conformità con quanto disposto dalla Commissione Europea con l'approvazione delle "Guidelines on State aid to promote risk finance investments" in vigore dal 1° luglio 2014;
- non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C/244/2 del 1.10.2004) come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.08.2014), dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C/249/1 del 31.07.2014);
- non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero, adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Appendice A

1) Criteri di ammissibilità

a) *Requisiti di ammissibilità tecnica*

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del presente Disciplinare, sono ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse i confidi che presentano:

- un valore del moltiplicatore (M) superiore a 3;
- un valore dello "score di rischio" (RISK) non superiore a 75/100

$M = \text{Totale garanzie} / (\text{Patrimonio netto} + \text{Fondo rischi garanzie})$

RISK = Cfr. paragrafo successivo

2) Criteri di premialità. (Modalità di quantificazione e ripartizione del contributo)

La ripartizione delle risorse pubbliche ai Confidi si basa sulla dimensione del Confidi corretta per la premialità.

A questo fine si è progettato ed implementato un sistema di ripartizione delle risorse che si articola in due fasi principali.

a) *Determinazione della "quota base" dei confidi*

Si calcola la QUOTA BASE del confidi che viene determinata con riferimento al peso delle garanzie erogate dal confidi sull'intero mercato regionale delle garanzie (per il 75% della quota base), sia al numero dei soci del medesimo confidi rispetto al comparto dei confidi (25% della quota base).

Pertanto, la "quota base" (QB) di ciascun confidi è così determinata:

QB =

+75% (Totale garanzie rilasciate dal Confidi / Totale garanzie del comparto dei confidi)

+25% (Totale numero soci del Confidi / Totale numero soci del comparto dei confidi)

b) *Calcolo del coefficiente di correzione della quota base*

Si procede a correggere la quota base per la PREMIALITA'.

In particolare, la premialità è realizzata moltiplicando la quota base per il coefficiente di correzione per "l'efficacia nell'uso delle risorse e il rischio aziendale" (denominato MERITO).


Questo coefficiente è dato dalla media di due fattori: il moltiplicatore delle risorse (1/M) e il rischio aziendale (RISK).

Il coefficiente di correzione per "l'efficacia nell'uso delle risorse e il rischio aziendale" (MERITO) della QB è così calcolato:

MERITO =

+ 50% (1/M) su scala standardizzata 0-100

+50% (RISK)





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il rischio aziendale (RISK) è un indice sintetico di rischio rappresentato da uno punteggio (che varia da 0 a 100) e computato secondo gli indicatori, soglie e pesi indicati nella tabella seguente che saranno oggetto di revisione almeno ogni 2 anni ai sensi dell'art. 1 comma 4 e dell'art. 4, comma 4 del presente Disciplinare:

N.	Indicatore	Soglie di rischio			
		Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Punteggi:	0	6	12	25
1	Sofferenze nette/(Patrim. netto + Fondi)	<12.1%	12.1%≥<36.2%	36.2%≥<61.2%	≥61.2
2	Sofferenze nette/Totale Garanzie	<5,0%	5,0%≥<8.3%	8.3%≥<12.3%	≥12.3
3	Spese amministrative /Margine di Interm.	<62.5%	62.5≥<89.0%	89.0≥<119.2%	≥119.2
4	Sofferenze lorde/liquidità	<36.4	36.4≥<45.9%	45.9≥<64.6%	≥64.6
5	Premialità Vigilanza	SI/NO; SI= -13 punti			

Le soglie di rischio sono calibrate sulla base delle relative distribuzione statistiche (2013-2014):

Rischio Basso = 25% percentile

Rischio Medio = 50% percentile

Rischio Alto = 75% percentile

Si definisce **RISKL**, la somma dei punteggi relativa ai soli indicatori 1, 2, 3 e 4.

La correzione della quota base dei confidi per il coefficiente di MERITO consente di determinare il contributo base che è destinato a ciascun confidi.

Pertanto, una volta calcolato il coefficiente MERITO si passa alla correzione della QB:

$$QB \text{ corretta} = QB * MERITO$$

La correzione della quota base dei confidi per il coefficiente di MERITO consente di determinare il contributo base che è destinato a ciascun confidi.

Questo contributo è dato dal prodotto dello stanziamento dell'anno per la quota base corretta dei confidi.


$$CONTRIBUTO \text{ BASE a tutti i confidi} = \text{Stanziamento risorse dell'anno} * QB \text{ corretta}$$

c) Determinazione dei premi

Successivamente alla determinazione del contributo base, si passa alla determinazione dei premi che sono assegnati solamente ai quei confidi (confidi premiati) che hanno avuto, con riferimento al coefficiente di MERITO, valori migliori dei valori mediani del comparto dei confidi.

L'entità complessiva dei premi è data dalla differenza tra lo stanziamento previsto dell'anno e la somma dei contributi base dei confidi.

$$\text{Sum PREMIO} = (100 - \Sigma QB \text{ corretta}) * (\text{Stanziamento risorse dell'anno} - \Sigma \text{CONTRIBUTO BASE})$$






**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Questa somma Sum PREMIO è quindi ripartita, sulla base dei rispettivi coefficienti di merito, ai soli confidi premiati con $QB_{corretta} > \text{Valore Mediano della distribuzione delle QB corretta}$:

$PREMIO = \text{SumPREMI} * (QB_{corretta} / \Sigma QB_{corretta})$; per i confidi con $QB_{corretta} > \text{Mediana}$

Si determina l'assegnazione del contributo finale ai confidi che ottengono il premio:

$CONTRIBUTO CON PREMIO = \text{CONTRIBUTO BASE} + \text{PREMIO}$





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 52/18 del 28.10.2015

OSSERVATORIO DEI CONFIDI

(Legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, art. 5)

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Art. 1 Obiettivi


1. L'Osservatorio dei Confidi, disciplinato con legge regionale 19 giugno 2015 n. 14, art.5, persegue, attraverso modalità e strumenti previsti nel presente Disciplinare, l'obiettivo di monitorare l'efficacia dell'azione dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi operanti in Sardegna, così come definiti dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine, da un lato, di favorirne la crescita delle competenze finanziarie e la razionalizzazione delle risorse patrimoniali ed economiche (anche attraverso il concorso di risorse regionali, nazionali e comunitarie) e dall'altro permettere alle imprese, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e ai liberi professionisti, un più agevole accesso ai mercati finanziari.

Art. 2 Personalità giuridica

1. L'Osservatorio dei Confidi è privo di personalità giuridica e opera in conformità alle normative, alle competenze e alle finalità istituzionali impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 3 Finalità e funzioni

1. L'Osservatorio ha lo scopo di fornire un efficace sostegno alle azioni intraprese dall'Amministrazione Regionale nel comparto dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi e, più in generale, nell'ambito delle politiche del settore del credito.
2. L'Osservatorio dei Confidi ha la finalità di promuovere, esclusivamente in chiave consultiva, misure rivolte all'ottimizzazione dell'azione dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi al servizio delle PMI e dei liberi professionisti, con particolare riferimento al monitoraggio del rispetto - da parte dei medesimi consorzi - dei parametri economici, patrimoniali, finanziari e strategici che la Regione determina, per la concessione di contributi ad integrazione dei fondi rischi da






REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

confidi secondo le modalità stabilite dal relativo Disciplinare che disciplina il Fondo Unico istituito con LR 14/2015 all'art. 2.

3. Rientrano tra le funzioni dell'Osservatorio:
 - a. la verifica dell'efficacia dei contributi erogati a integrazione del fondo rischi dei confidi;
 - b. l'esame, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, almeno su base annuale, dell'addizionalità che apporta l'azione dei Confidi al credito concesso alle PMI e ai liberi professionisti della Sardegna, in relazione alle risorse messe a disposizione da parte della Regione per la concessione di garanzie;
 - c. esaminare le condizioni applicate dai Confidi nel rilascio di garanzia con differenziazione tra quella rilasciata a valere su Fondi Propri e quella a valere su Fondi alimentati con risorse pubbliche;
 - d. evidenziare - nell'ambito dell'esame di cui al punto b - il rispetto della normativa in materia di usura;
 - e. diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari ad opera dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi, anche di carattere innovativo, con particolare attenzione a quelli rivolti ad accrescere la capacità di finanziamento delle PMI e dei liberi professionisti;
 - f. favorire la sinergia con gli strumenti di garanzia pubblici nazionali e regionali (con particolare riferimento al Fondo Centrale di Garanzia e al Fondo di Garanzia per le PMI della Sardegna istituito presso SFIRS SpA).
4. Ai fini di quanto sopra, l'Osservatorio può:
 - a. promuovere incontri, testimonianze e dibattiti finalizzati a favorire la discussione e l'approfondimento di esperienze su tematiche in ambito economico e finanziario;
 - b. coordinare iniziative istituzionali volte a creare, con il valido supporto dei Confidi, un ambiente adeguato allo sviluppo economico e finanziario della Regione Autonoma della Sardegna;
 - c. creare le condizioni per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali presenti sul territorio e lo stimolo alla formazione continua degli operatori dei Confidi attraverso iniziative miranti alla formazione finanziaria anche in collaborazione con il mondo accademico;
 - d. generare occasioni di studio e di confronto, anche propedeutiche per l'adozione di strumenti legislativi, per migliorare il rapporto banca-impresa.
 - e. proporre e attuare, nell'ambito degli indirizzi strategici emanati dalla Regione Sardegna, azioni rivolte ad assicurare la massima trasparenza nell'azione dei Consorzi di Garanzia





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


Collettiva Fidi quali soggetti che gestiscono risorse pubbliche a sostegno di piccole e medie imprese e dei liberi professionisti.

Art. 4 Compiti dell'Osservatorio

1. I compiti attribuiti, in via prioritaria, all'Osservatorio, sono i seguenti:
 - a. entro il 30 giugno di ogni anno, somministrare questionari dedicati per la raccolta dei dati dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi;
 - b. entro il 15 luglio di ogni anno, raccogliere ed esaminare le risultanze dei questionari somministrati;
 - c. entro il 31 agosto di ciascun anno, acquisire i bilanci di esercizio dell'anno precedente da parte dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi;
 - d. entro il 30 settembre di ogni anno, rilasciare all'Amministrazione regionale un'informativa completa sulle risultanze ottenute dall'elaborazione dei questionari;
 - e. entro il 15 novembre di ogni anno stabilire il programma annuale di lavoro da trasmettere all'Amministrazione regionale, unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sulle principali risultanze dei risultati conseguiti dai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi;
 - f. entro il 15 dicembre di ogni anno pubblicizzare i risultati raggiunti sui Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
2. L'Osservatorio inoltre:
 - a. organizza eventuali gruppi di lavoro tecnici, anche con il ricorso a esponenti del mondo accademico, per approfondire o sviluppare specifiche tematiche indicate dall'Osservatorio;
 - b. approva la proposta operativa formulata dai gruppi di lavoro di cui al punto b) del comma 1;
 - c. propone eventuali correttivi ai parametri stabiliti dalla legge alla luce delle risultanze che l'esame puntuale dei dati farà emergere.
3. Per approfondire problemi specifici e acquisire conoscenze, l'Osservatorio può invitare alle proprie sedute o a quelle dei gruppi di lavoro, qualora lo ritenga opportuno, esperti e/o rappresentanti di imprese, enti pubblici, enti privati, associazioni di categoria e ordini professionali.

Art. 5 Componenti e modalità di nomina

1. L'Osservatorio dei Confidi è composto da 5 membri ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14.






**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, nomina i 3 componenti dell'Osservatorio di rappresentanza dell'Amministrazione regionale fra dirigenti che abbiano maturato significativa esperienza in tema di strumenti agevolativi e/o creditizi nel settore delle piccole e medie imprese.
3. Il componente dell'Osservatorio di rappresentanza SFIRS è designato secondo le disposizioni previste dal proprio regolamento interno.
4. Il componente dell'Osservatorio di rappresentanza dei Confidi è nominato in base ad un accordo interno al sistema dei Confidi stessi.
5. L'Osservatorio nomina al suo interno il Presidente; per la nomina del medesimo è necessario il voto favorevole di almeno 3 componenti su 5. La carica del Presidente ha durata massima di tre anni ed è rieleggibile.
6. I membri effettivi potranno, eventualmente, incaricare della partecipazione alle sedute dell'Osservatorio un uditore privo di diritto di voto previo assenso del Presidente.
7. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente Disciplinare, l'Osservatorio può costituire al suo interno gruppi di lavoro tecnici. Ciascun gruppo di lavoro tecnico si occupa di analizzare problematiche e sviluppare iniziative riguardo a un determinato aspetto del mondo finanziario. I gruppi di lavoro tecnici sono coordinati ciascuno da un componente l'Osservatorio, individuato sulla base delle proprie competenze e attitudini e composti da esperti nel settore anche non componenti l'Osservatorio.

Art. 6 Convocazione ordinaria dell'Osservatorio e suo funzionamento.

1. L'Osservatorio si riunisce normalmente presso gli uffici dell'Amministrazione regionale almeno una volta ogni 6 mesi, ovvero ogni volta in cui lo richieda il Presidente o almeno 3 componenti su 5; il medesimo viene convocato con avviso spedito 7 giorni prima della riunione mediante fax o posta elettronica.
2. La riunione dell'Osservatorio è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti
3. Ogni componente ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale.
5. In casi di particolare e motivata urgenza, l'Osservatorio può essere convocato nelle forme e nei modi sopra descritti con un preavviso ridotto pari a 2 giorni.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 7 Informazioni

1. L'Osservatorio richiede alla Regione Autonoma della Sardegna la disponibilità degli atti, informazioni, documentazione occorrente per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei propri obiettivi. La Regione Autonoma della Sardegna provvede alla fornitura dei dati compatibili con la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi e alla normativa sulla privacy.

Art. 8 Recesso e decadenza dall'Osservatorio.


1. I componenti dell'Osservatorio possono recedere dal medesimo dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente dell'Osservatorio, il quale provvederà a trasmetterla alla Regione Autonoma della Sardegna per i provvedimenti di competenza nonché la sostituzione del componente dimissionario entro 20 giorni. Il recesso ha effetto dal giorno della nomina del sostituto.
2. In tutti i casi di cessazione dall'incarico di un componente dell'Osservatorio vengono tempestivamente attivate dal Presidente le procedure per la nomina del sostituto ma l'Osservatorio può comunque assumere decisioni in ragione del concreto raggiungimento del numero minimo di componenti previsto dall'art. 6 per la validità della costituzione delle riunioni e delle decisioni.
3. La Giunta regionale, SFIRS e il sistema dei Confidi hanno la facoltà di revocare i componenti di loro rappresentanza, nominando i relativi sostituti.

Art. 9 Funzioni del Presidente.

1. Il Presidente dell'Osservatorio:
 - a. ha la rappresentanza dell'Osservatorio;
 - b. convoca e presiede l'Osservatorio;
 - c. predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'Osservatorio;
 - d. cura l'attuazione delle iniziative;
 - e. ha la facoltà di partecipare alle sedute dei gruppi di lavoro seguendone le relative attività.

Art. 10 Segreteria

1. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Regione Autonoma della Sardegna coerentemente e in coordinamento con le attività e competenze in materia di Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 11 Durata in carica

1. I Componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni dalla data di insediamento e non possono essere designati per oltre due trienni consecutivi.

Art. 12 Onorari e rimborsi spese

1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 5 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 l'Osservatorio dei confidi è istituito senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale. Non sono pertanto previsti onorari per i componenti dell'Osservatorio medesimo.
2. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non attribuisce diritto alla corresponsione di alcun gettone di presenza.
3. Eventuali rimborsi spese sono a carico delle Amministrazioni di competenza in quanto svolti nell'ambito delle attività istituzionali.

Art. 13 Scioglimento dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio può essere sciolto, nel caso venissero meno i presupposti per le sue funzioni, mediante delibera Giunta della Regione Autonoma della Sardegna.

